

## REGOLAMENTO (CE) N. 132/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera d),

considerando che il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98<sup>(4)</sup>, stabilisce modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;

considerando che, al fine di assicurare un'efficace collaborazione tra le autorità responsabili dei controlli nel settore bovino, è importante, qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, provvedere alla trasmissione delle copie delle relazioni stese in seguito alle ispezioni, a norma del regolamento (CE) n. 2630/97,

alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3887/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2630/97 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3887/92.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.